



Regolamento dei pascoli boschivi nell'area forestale del Comune di Bregaglia

2024

Comune di Bregaglia
In merito all'utilizzo dei pascoli boschivi

Situazione iniziale / perimetro di progetto / regolamento

Criteri	Descrizione
Comune	Comune di Bregaglia
Denominazione locale	L'intero comune (senza Val Madris)
Coordinate	L'intero comune (senza Val Madris)
Numero parcella/e	L'intero comune (senza Val Madris)
Proprietà	Diversi proprietari
Coltivatori	Diversi coltivatori
Perimetro area forestale interessata	21'788 ha di cui non boschivo 16'162 ha boschivo 5'626 ha di cui Bosco di protezione A 1'559 ha Bosco di protezione B 953 ha Bosco di protezione C 784 ha Bosco con divieto di pascolo 4'643 ha Pascoli per transito 189 ha Bosco pascolato 794 ha Pascolo boschivo 181 ha
Conservazione dei boschi	L'area forestale interessata legalmente rimane forestale e quindi soggetta alla legislazione forestale. Il pascolo non è consentito nella restante area forestale non interessata dal presente regolamento. Qualsiasi intervento nell'area forestale richiede il consenso del servizio forestale competente. Il rimboschimento deve essere garantito in modo sostenibile e protetto da danni eccessivi.
Delimitazione del perimetro	L'intero comune (senza Val Madris)
Specie animali / UBG forma / tipo di pascolo durata del pascolo ecc.	Le informazioni al riguardo si trovano nei singoli concetti di pascolo delle alpi. Dal punto di vista del servizio forestale, attualmente non sono necessari concetti di pascolo dettagliati per i pascoli casalinghi.

Art. 1

Scopo

Il regolamento riguarda l'uso e la gestione dei pascoli nell'area forestale dei boschi del Comune di Bregaglia.

Esso mira a concentrare le utilizzazioni forestali e agricole in siti idonei e quindi a ottimizzare ed incrementare le prestazioni di entrambi i due rami.

Il Comune promuove sia l'efficienza funzionale del bosco sia la conservazione di un paesaggio strutturalmente ricco, con aree aperte e pascolabili e boschi di pascolo che caratterizzano il paesaggio.

Art. 2

Termini

Bosco

Il servizio forestale cantonale è responsabile di stabilire se un'area è bosco ai sensi della legge.

Bosco con divieto di pascolo

Non può essere pascolato né da bestiame grande né da bestiame piccolo.

Se necessario, il bestiame può essere condotto attraverso percorsi fissi. In caso di forti nevicate, in via temporanea e previa consultazione con il servizio forestale, è possibile mettere al riparo gli animali nel bosco in parti chiaramente delimitate.

Pascolo di transito

Il bestiame può spostarsi liberamente attraverso il bosco tra due aree di pascolo. In caso di forti nevicate, in via temporanea e previa consultazione con il servizio forestale, è possibile mettere al riparo gli animali nel bosco in parti chiaramente delimitate.

Pascoli fuori dalle zone boschive

Si tratta di aree di pascolo non boscate. Non sono soggette alla legge forestale.

Radure nel bosco

Si tratta di aree di pascolo non boscate in zona bosco. Sono soggette alla legge forestale.

Pascolo boschivo

Le aree di pascoli boschivi hanno un grado di copertura media delle chiome degli alberi del 30-60%. Sono soggette alla legge forestale.

È possibile adottare misure relative alla struttura del popolamento ed alla composizione delle specie arboree a favore dell'uso del pascolo. Le misure di miglioramento dei pascoli sono consentite in consultazione con il servizio forestale nell'ambito del quadro normativo, a condizione che sia garantito il ringiovanimento del bosco.

Bosco pascolato

Il pascolo è tollerato come uso secondario. La copertura delle chiome degli alberi è in media del 60-90%. È soggetto alla legge forestale.

La struttura e la gestione forestale si basano sulle tipologie forestali naturali. Non vengono effettuate misure forestali per migliorare il pascolo.

Art. 3

Determinazione del perimetro e delle sottozone in base all'Art. 2

Il perimetro di pascolo definito nel terreno e le sottozone secondo l'art. 2 sono riportate nei piani 1:5'000 " Regolamento di pascoli boschivi Val Bregaglia, Comune di Bregaglia" del 01.02.2024. Questi piani fanno parte dell'approvazione da parte di tutte le istanze.

Art. 4

Misure e costi

In generale

Gli interventi forestali per migliorare i pascoli vengono effettuati solo nei pascoli boschivi delimitati dal regolamento sui pascoli forestali. Dopo gli interventi forestali, nei pascoli di transito e nei boschi pascolati non vengono eseguite misure specifiche quali la pulizia dei rami e la rimozione delle cataste.

Taglio di legname, compreso la pulizia dei rami per migliorare il pascolo

Molti pascoli boschivi hanno una copertura della chioma superiore al 50%. Le condizioni per raggiungere l'obiettivo per i pascoli boschivi avviene attraverso il diradamento. Queste misure servono a migliorare i pascoli.

Il taglio, la pulizia dei rami e compresa l'eventuale rimozione delle cataste a beneficio dei **pascoli boschivi** designati, sono commissionati e fatturati dall'ufficio forestale.

Le spese nette (spese - ricavi del legname e altri contributi) vanno a carico del bilancio annuale del Comune di Bregaglia (biodiversità forestale). Una volta raggiunto l'obiettivo prefissato, vengono eseguiti solo interventi per il mantenimento del soprassuolo e di gestione del pascolo.

Promozione dei giovani popolamenti boschivi

Nelle aree forestali pascolate è necessario garantire la sostenibilità della popolazione arborea. Pertanto, è necessario promuovere la crescita giovane necessaria per mantenere la copertura.

Nei **pascoli boschivi** designati deve tener conto di una protezione mirata di boschi giovani naturali e/o piantagioni. Le misure di protezione e le eventuali piantagioni devono essere eseguite su ordine del servizio forestale.

Quest'ultimo può contrassegnare gli alberi da selezionare per una migliore protezione.

Le spese nette (spese - contributi) vanno a carico del bilancio annuale del Comune di Bregaglia (biodiversità forestale).

Cura del pascolo

Per mantenere il **pascolo boschivo** ed il **bosco pascolato**, è necessaria una manutenzione periodica dei pascoli, soprattutto attraverso la rimozione di alberi e arbusti che si rigenerano naturalmente.

Queste misure, così come eventuali miglioramenti dei pascoli, vengono realizzate dai coltivatori in consultazione con il servizio forestale e nell'ambito del quadro normativo; e/o sono a loro carico.

Recinzioni

Le recinzioni che **separano le aree di pascolo dal bosco con divieto di pascolo** devono essere erette e mantenute dai coltivatori. L'obbligo di recinzione non si applica nei casi in cui la topografia impedisce l'attraversamento del bosco agli animali oppure se gli animali sono costantemente sorvegliati.

In caso di dubbi, per segnare i confini si usano pali di recinzione solidi e fissi o vernice in punti fissi del terreno. Se gli sconfinamenti forestali interessano le recinzioni, queste vengono smontate dal servizio forestale del comune, il materiale viene depositato nei punti di raccolta e rimesso in piedi dal servizio forestale.

Le recinzioni temporanee nelle zone di alpeggiatura vengono erette dai coltivatori e rimosse dopo la pascolatura.

Gli isolatori non possono essere attaccati ad alberi vivi.

Art. 5

Regolamentazione
speciale

Il presente regolamento sul pascolo forestale si applica anche alla träsä (pascolazione pubblica).

Art. 6

Controllo

Il controllo in loco è di competenza del forestale. Questo vale sia per l'attuazione delle misure forestali che per quelle agricole (ad esempio, cura del pascolo, recinzione).

A scopo di ottimizzare la qualità a lungo termine, sono da effettuare dei rilievi periodici sulla manutenzione e la pascolazione, come pure una consulenza con i coltivatori riguardo la pressione di pascolo, la protezione del novellame ecc.. Qualsiasi modifica al presente regolamento deve essere discussa tra le parti contraenti in tempo utile. Chi apporta modifiche deve informare preventivamente gli altri. Le parti interessate decideranno se è necessario un adeguamento del regolamento esistente.

Se il presente regolamento non viene rispettato, il pascolo può essere immediatamente interrotto dall'ingegnere forestale regionale competente. Il Comune deve essere coinvolto. Eventuali carenze devono essere sanate a spese del colpevole. Quando il servizio forestale interviene, deve essere redatta una notizia agli atti.

Art. 7

Obbligo d'informazione

Il proprietario ha l'obbligo di informare i coltivatori sulle norme vigenti in materia di pascolo forestale e di fornire loro i documenti necessari. Lo stesso vale in caso di trasferimento di proprietà e per il cambio di coltivatore.

Art. 8

Approvazione / Entrata
in vigore

Il presente regolamento, compreso di planimetrie, è stato esposto pubblicamente sul territorio comunale dal 22.11.2023 al 22.12.2023. Questo regolamento è stato approvato dal Comune di Bregaglia il 29.01.2024. Questo regolamento è stato approvato dall'Ufficio foreste e pericoli naturali il 01.02.2024. Questo regolamento entrerà in vigore il 01.01.2024 dopo l'approvazione dal Dipartimento delle Infrastrutture, dell'Energia e della Mobilità.

Il presente regolamento viene accettato


COMUNE:

	Comune di Bregaglia	Il sindaco	La segretaria comunale
	Luogo e data: <i>Promontogno, 4.3.24</i>	 Fernando Giovanoli	 Giulia Giovanoli

FORESTALE:

	Ufficio forestale Bregaglia	Responsabile azienda forestale
	Luogo e data: <i>Vicosoprano 27.02.24</i>	<i>Azienda forestale e lavori pubblici wachunetti</i> CH-7603 Vicosoprano Tel. +41 (81) 822 60 75 Mario Lucchinetti

UFFICIO FORESTE E PERICOLI NATURALI:

	Cantone dei Grigioni	Ingegnere forestale regionale
	Luogo e data: <i>Zuoz, 26.2.2024</i>	 Ufficio foreste e pericoli naturali Regione Grigioni meridionale 7524 Zuoz Martin Keiser